



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 119 DEL 29-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 1422 DEL 29-07-2021

COPIA

OGGETTO: PRATICA SUAP: 00439610775-05112019-1726D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 COMMA 3 E ART 272 COMMA 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RICHIEDENTE DITTA "LA CARPIA DOMENICO SRL" - STABILIMENTO DI PRODUZIONE MANUFATTI IN CLS, MISTO CEMENTATO, MALTE E ASFALTO A FREDDO, UBICATO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FERRANDINA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO EUSTACHIO
MONTEMURRO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 2078 Rif pratica SUAP 00439610775-05112019-1726** acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 21457 -21458 - 21459 del 19/12/2019, con la quale la ditta "La Carpia Domenico s.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per l'attività di "produzione manufatti in cls, misto cementato, malte e asfalto a freddo, uffici, laboratorio di analisi, officina meccanica e autolavaggio", da esercitare nello stabilimento sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Ditta, in atti A.P. Prot. n. 5572 del 7/04/2021 e n. 5616 dell'8/04/2021, inviata tramite PEC in quanto, anche se precedentemente presentata per il tramite del SUAP di Ferrandina (ID 2078 prot: REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0012607 del 19/03/2021), non era pervenuta alla Provincia;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi di competenza dell'Ente, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli **scarichi di acque reflue** che NON recapitano in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -”;

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell’Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo .n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i.” all’art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269 commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per l’attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla Società ALFACONSULT S.r.l., rappresentata dall’ing. Antonio Giannini con disciplinare di incarico n.2 del 10/1/2019 ai fini dell’espressione di pareri alle emissioni (art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) nell’ambito del procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:

1. Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ai fini del rilascio del parere di competenza riguardante lo scarico delle acque depurate (autolavaggio e acque meteoriche) nella canaletta stradale di proprietà consortile;
2. Comune di Ferrandina per il nulla osta acustico ex L. 447/95 e relativamente al DPR 380/2001 e R.D. n. 1265/1934 art. 216 e 217 rispettivamente riferiti alla compatibilità urbanistica e regolarità igienico-sanitaria;
3. ASM –Matera ex R.D. n. 1265/1934 art. 216 e 217;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- **nulla osta agli scarichi** rilasciato dalla ASM –Matera con nota prot. n. 20190068172 cl02-10-14 del 17.12.2019, acquisito al protocollo dell’Ente con nota prot. n° 21457 del 19/12/2019 per il tramite del SUAP di Ferrandina;
- **nulla-osta acustico** rilasciato dal Comune di Ferrandina, inoltrato per il tramite del SUAP in data 20/01/2020 ed acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 961 del 21/01/2020 ;
- **nulla-osta allo scarico nel canale consortile** rilasciato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera (in atti A.P. Prot. n. 5709 del 21/04/2020), ma condizionato alla regolarizzazione della posizione della Ditta successivamente comunicata con PEC del CSI, in atti A.P. prot. n.5572 del 7/04/2021.

La regolarizzazione anzi citata è stata sancita con Delibera del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera n. 22 del 11/03/2021, riferita all’assegnazione del lotto, (Foglio 50 p.lle 747, 749, 510, 511 del Comune di Ferrandina, ricadente nell’agglomerato industriale della Valbasento “Comparto C2”) ed alla stipula di Convenzione tra le parti;

CONSIDERATO che i pareri riportati al punto precedente sono stati resi autonomamente da tutti i soggetti interessati dal presente procedimento, non si è resa necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi (art. 14 comma 2 della L. 241/90);

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta “LA CARPIA Domenico S.r.l.”, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- L’istanza è riferita alle attività da svolgersi in un lotto di circa 25.000 m2, inserito nell’agglomerato industriale della Valle del Basento Comparto C del comune di Ferrandina (MT), individuato in catasto terreni al foglio 50 particelle 747 e 749;
- L’attività di che trattasi consiste nella **produzione di manufatti in cls, misto cementato, malta e asfalto a freddo** (capannone XII e tunnel ritraibili C12 e C13) unitamente ad **uffici e laboratorio analisi** (fabbricati A3, A4), **officina meccanica e lavaggio veicoli** (tensostruttura C11) al fine di fornire servizi di supporto alle attività svolte dalla medesima in altri siti e nei propri cantieri;
- Per tali attività la Ditta ha richiesto:
 - A. autorizzazione alle emissioni, con le seguenti specifiche:
 - A1. Emissioni diffuse di polveri nelle fasi di carico e scarico di sabbia e inerti (ED1 e ED2);
 - A2. Sfiati di sicurezza dei tre silos (E1 silos cemento, E2 silos filler, E3 silos calce), ciascuno dotato di filtro a cartucce CAMS mod. SKY 800 o equivalente.
 - B. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue per i seguenti distinti scarichi:
 - B1. S01 per le acque reflue industriali prodotte dalle attività di autolavaggio;
 - B2. S02 per le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienico-sanitari (custode, uffici, laboratorio, capannone officina). Particolare trattamento sarà assicurato dalle acque reflue provenienti dai lavandini presenti nei locali officina che, seppure collegati alla rete di raccolta delle acque reflue domestiche, saranno dotati di un disoleatore da lavello. Non saranno addotte nella rete di raccolta delle acque reflue domestiche le acque di lavaggio della vetreria e delle attrezzature di laboratorio ma incanalate in un serbatoio di raccolta a tenuta dedicato e da qui conferite come rifiuto liquido ad impianti di trattamento autorizzati;
 - B3. S03 per le acque meteoriche (prima pioggia 5 mm) di dilavamento delle aree interessate dalla sosta di veicoli sia aziendali sia in attesa di intervento in officina, nonché dallo stoccaggio di additivi a servizio delle attività di produzione cls, misto cementizi, malte e asfalto a freddo (cautelativamente si ritiene di sottoporre a trattamento le acque di prima pioggia dilavanti dette aree di sosta e transito, prima del loro scarico).

Il recettore degli scarichi S01 ed S03 sarà un corpo idrico superficiale, specificatamente il fiume Basento, per mezzo di un canale prospiciente il lotto aziendale in cui gli scarichi confluiranno solo previo trattamento, accumulo e verifica del rispetto dei limiti di legge per lo scarico; lo scarico S02 è invece uno scarico di dispersione nel terreno mediante subirrigazione in trincea drenante.

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta "LA CARPIA DOMENICO s.r.l.", sulla base di quanto emerso dagli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio e dei pareri acquisiti, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3 comma 1 lett. c), a favore della Ditta "**LA CARPIA DOMENICO s.r.l.**", relativa alle emissioni prodotte dallo stabilimento di "produzione manufatti in cls, misto cementato, malte e asfalto a freddo, uffici, laboratorio di analisi, officina meccanica e autolavaggio", ubicato nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina, Foglio di mappa n. 50 particelle 747 e 749 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1, lettera
 - a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013:

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA contrassegnate come **S01** ed **S03**, la società LA CARPIA DOMENICO S.r.l. è autorizzata a scaricare in corpo idrico superficiale le acque reflue industriali rivenienti dall'attività di autolavaggio e le acque meteoriche di dilavamento "di prima pioggia" dei piazzali ove avviene la sosta dei veicoli aziendali e di quelli in attesa d'intervento in officina, nonché dove sono depositati temporaneamente gli additivi atti alla produzione di calcestruzzo, misto cementizio, malte ed asfalto a freddo, con le seguenti prescrizioni:

- attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue industriali;
- la Società deve attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli scarichi (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 258/2000, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i.);
- attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di "prima pioggia" di dilavamento dei piazzali, con obbligo per gli scarichi **S01** ed **S03** di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella n° 3, prima colonna, dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dei parametri più significativi ivi elencati;
- effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo da parte del Suap di Ferrandina (MT), le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque industriali in uscita dall'impianto di depurazione dell'autolavaggio e delle acque reflue meteoriche di "prima pioggia" dall'impianto di depurazione dedicato, relativamente ai parametri ritenuti significativi per gli scarichi **S01** ed **S03** di cui alla Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- i campionamenti, da eseguirsi secondo le indicazioni dell'APAT CNR IRSA, dovranno essere effettuati dallo stesso soggetto esecutore delle prove di laboratorio, rispettando la catena di custodia e mediante certificazione analitica, invece che con emissione di rapporti di prova;
- il soggetto esecutore del campionamento e delle prove analitiche non potrà in nessun caso essere dipendente del laboratorio di analisi chimico-fisiche interno allo Stabilimento; il professionista chimico che firmerà i certificati non sarà un dipendente della Società La Carpia Domenico S.r.l.;
- copia dei Certificati di dette analisi dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it) e saranno conservati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo (ARPAB);
- effettuare, per i successivi controlli, con **periodicità annuale**, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione di "prima pioggia", relativamente ai parametri ritenuti significativi per lo scarico **S03** di cui alla Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- effettuare, per i successivi controlli, con **periodicità semestrale**, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione dei reflui industriali, relativamente ai parametri ritenuti significativi per lo scarico **S01** di cui alla Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- è vietata ai sensi dell'art. 101 c.5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;

- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità agli scarichi, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) per poter eseguire i campionamenti negli appositi pozzetti d'ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- eseguire idonea e periodica manutenzione, almeno annuale, dei sistemi di depurazione utilizzati per l'impianto a servizio dell'autolavaggio (reattore di biofiltrazione e filtro a coalescenza tipo refill) - attenendosi alle indicazioni del costruttore - e del sistema di depurazione dell'impianto di prima pioggia (filtro oleoassorbente poliuretano), al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
- effettuare la periodica pulizia delle vasche di calma idraulica, sedimentazione e disoleazione;
- sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dai due impianti di depurazione alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte QUARTA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento e/o recupero, nel caso vi siano le condizioni in base alla caratterizzazione dell'effluente, deve essere archiviata ed eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, la corretta intercettazione, il collettamento ed il normale deflusso delle acque meteoriche "di prima pioggia" verso l'impianto di depurazione fisico-statico, nonché la totale captazione dei reflui industriali nell'impianto di depurazione dedicato;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- la presenza di anomalie nel funzionamento degli impianti e/o scarichi fuori tabella, dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo P.E.C. all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione degli scarichi stessi;

ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE contrassegnate come S02 : PRESCRIZIONI VASCA IMHOFF DISPERDENTE

1. Ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e. s.m.i., lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono assimilabili alle acque reflue domestiche in quanto aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche;
2. per gli insediamenti con meno di 50 Abitanti Equivalenti l'art. 16 c. 2 delle *LINEE GUIDA della Legge Regionale del 29 maggio 2017 n° 9, approvate con la D.G.R. n° 772 del 30/10/2019 e confermate con la D.G.R. n° 380 del 04/06/2020*, impone il trattamento delle acque reflue con fossa Imhoff e la successiva dispersione delle acque trattate mediante trincea di subirrigazione o pozzo assorbente;
3. il trattamento delle acque reflue mediante vasca Imhoff e la dispersione delle acque chiarificate mediante trincea di subirrigazione e/o pozzo assorbente si considerano idonee solo se la struttura di depurazione-dispersione risulterà dimensionata e posta in opera nel rispetto delle distanze e delle specifiche tecniche riportate nelle tabelle dell'Allegato 1 *LINEE GUIDA della Legge Regionale del 29 maggio 2017 n° 9, approvate con la D.G.R. n° 772 del 30/10/2019 e confermate con la D.G.R. n° 380 del 04/06/2020* e non secondo l'art. 3 del regolamento

attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17.01.1994 n° 3, come dichiarato a pag. 11 nella *"relazione scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento"* datata 11/2019 rev. 0

4. la vasca imhoff, della capacità di 8,8 abitanti equivalenti, secondo il calcolo proposto dalla tabella a pag. 11 della *"relazione scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento"* datata 11/2019 rev. 0, dovrà essere interrata, avere accesso dall'alto a mezzo di apposita apertura richiudibile ed essere munita di idoneo tubo di ventilazione;
5. nella *"relazione scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento"* datata 11/2019 rev. 0 presentata dalla ditta si dichiara un numero di 21 utenti per un totale di 8,8 abitanti equivalenti; in base a tali dati, essa dovrà essere caratterizzata dalla presenza di due comparti distinti, il primo di sedimentazione del volume minimo di 0,3 m³ ed il secondo di digestione del volume minimo di 1,2 m³ (come prevede la tabella sul dimensionamento delle vasche imhoff nell'Allegato 1 delle *LINEE GUIDA della Legge Regionale del 29 maggio 2017 n° 9, approvate con la D.G.R. n° 772 del 30/10/2019 e confermate con la D.G.R. n° 380 del 04/06/2020*), consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione del refluo afferente alla vasca stessa;
6. per tutto il periodo autorizzativo non si dovranno apportare variazioni significative alla tipologia del sistema di trattamento e più in generale alle caratteristiche dello scarico;
7. le distanze minime dalle condotte idriche, pozzi o serbatoi di acqua potabile che la vasca imhoff dovrà rispettare saranno di almeno 10 metri; per condotte idriche poste a monte della vasca imhoff, aventi un dislivello maggiore di un metro dalla parte superiore della stessa, la distanza radiale minima non deve esser inferiore a 5 metri;
8. la distanza tra la vasca imhoff ed il primo muro perimetrale di fondazione del più vicino fabbricato deve essere almeno 5 metri;
9. gli scarichi, come dichiarato nella medesima relazione che ha presentato la ditta, che pervengono alla vasca imhoff dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del fabbricato uffici, dai servizi igienici del laboratorio, dall'alloggio del custode e dai servizi igienici del personale con esclusione delle acque meteoriche;
10. gli scarichi dei lavabi dell'autofficina che prevedono un disoleatore da lavello (cfr. pag. 13 della *relazione scarichi....(omissis)*) dovranno prevedere il posizionamento di tale manufatto destinato al pretrattamento delle acque grigie prima del recapito in vasca imhoff (cfr. Allegato 1 delle *LINEE GUIDA della Legge Regionale del 29 maggio 2017 n° 9*);
11. considerata la scelta della Ditta di optare per la rete disperdente, la distanza tra il fondo della trincea ed il livello massimo della falda non dovrà essere inferiore ad 1 m;
12. la falda acquifera più vicina ed a valle del sistema di dispersione della vasca imhoff, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici dell'autorità sanitaria;
13. il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla manutenzione della vasca imhoff ed alla sua regolare funzionalità, avendo cura di far asportare con periodicità annuale o, alternativamente, al superamento del 20 % della volumetria della vasca, il materiale sedimentato;
14. il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate allo smaltimento i fanghi prodotti nella vasca ed acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del

formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e succ. mm. e ii, oppure avviarli a recupero, nel caso vi siano le condizioni in base alla caratterizzazione dell'effluente;

15. il titolare dell'autorizzazione deve accertarsi che non siano presenti falde acquifere prossime al piano campagna che possano essere influenzate dalla vasca imhoff e che non vi siano evidenze di manifestazioni di dissesto, né in atto né potenziali, che possano innescare slittamenti sotterranei alla vasca stessa;
16. in caso di modifiche impiantistiche, impiego di nuove tecnologie di depurazione o di modifiche volumetriche della vasca dovute alla variazione del numero di abitanti equivalenti serviti, ristrutturazioni o ampliamenti da cui *derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente*, si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. n° 124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006 (e succ. mod. ed int.) che prevede la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto;
17. si dovrà consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

b) Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Capo II, art. 3 comma 1 **lettera C)** del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - **AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA :**

- l'attività deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si hanno *emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*, adottando, in particolare, tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo, malte, misto cementato ed asfalto a freddo, nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, al fine di evitare il sollevamento di polveri da attrito volvente, devono essere adeguatamente irrigati con acqua, al fine di evitare il sollevamento delle polveri più pesanti, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività degli impianti; in caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotti), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione; deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento sulle piattaforme di deposito temporaneo, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale inerte e conseguentemente la polverosità prodotta; devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale; qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare aridità, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi da carico lungo le piste ed i piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di apposita segnaletica;

- per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto, per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- La ditta deve comunicare a codesto Ente la **"data di avvio"** dell'attività lavorativa (cioè il primo giorno d'inizio attività) e la data di **"messa a regime"**, intesa quest'ultima come inizio della produzione, che dovrà avvenire entro un mese dalla data di avvio anzi citata.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni :

- garantire le condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori, durante i turni di lavoro, nel capannone in carpenteria metallica dell'area stampi, denominato XII e dove si svolgeranno le principali attività produttive;
- in particolare, in tale comparto produttivo dell'area dichiarata di 2.809 m², dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona - con un impianto di ventilazione ad estrattori che immetta nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna secondo le indicazioni della norma UNI 10339;
- per la determinazione delle **polveri - frazione inalabile** nelle **emissioni diffuse** del particolato aerodisperso in ambiente di lavoro e captato sull'operatore (misura dinamica) nella zona di produzione adibita agli stampi, si dovrà applicare il Metodo UNICHIM 1998:2013;
- la **periodicità delle verifiche** inerenti le prove d'inalabilità delle polveri in ambienti di lavoro successive avranno inizio a partire dalla data di **"messa a regime"** e saranno **semestrali**;
- contenere la soglia di concentrazione delle polveri inalabili in aria ambiente di lavoro nei limiti indicati nella Tabella prescrittiva che segue;
- le risultanze analitiche delle misure dovranno essere comunicate a questo Ufficio ed all'Agenzia Regionale Per la Protezione dell'Ambiente;

Tabella prescrittiva delle misure da eseguirsi a partire dalla data di "messa a regime" dello stabilimento.

Prova da eseguire	Area da indagare	Tipo di misura	Unità di misura	Limite prescritto	Periodicità	NOTE
-------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------	------

POLVERI : frazione INALABILE	Produzione di manufatti in cls, malta, misto cementato, asfalto a freddo - capannone XII	Campionamento di tipo dinamico, sul corpo dell'operatore	mg/Nm ³	5 *	semestrale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m ³ , eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.
------------------------------------	---	---	--------------------	-----	------------	---

- Predisporre un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto ed a disposizione degli organi di controllo competenti, che riporti tutti gli interventi di manutenzione periodica (ordinaria) e straordinaria eseguiti sui filtri CAMS SKY 800 posti sulla sommità dei silos di cemento;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura del tenore del particolato inalabile in sede di controllo con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
- non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012); poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Ferrandina (MT), territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto;

INQUINAMENTO ACUSTICO - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 :

- Rispettare le disposizioni di cui alla nulla osta rilasciato dal Comune di Ferrandina (in atti A.P. Prot. n. 961 del 21/01/2020) come di seguito riportate:
 1. la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica;

2. gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento delle potenzialità delle sorgenti esistenti sarà seggetta a nuova domanda di nulla-osta acustico;
4. alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione di una sanzione da Euro 258,23 a Euro 10329,15 stabilita dall'art. 10, comma 3, della Legge 447/95.

In particolare la Ditta dovrà:

- Eseguire un set di misure fonometriche in immissione, in fase di pieno funzionamento dello stabilimento, con campionamento di periodi temporali acusticamente omogenei nelle ore diurne;
- la misura fonometrica dei livelli sonori in posizione campione dovrà essere eseguita su punti monitorati e specificati in una *valutazione previsionale d'impatto acustico* e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come previsto dal D.Lgs. 42/2017 - secondo quanto disposto dall'ex art. 8 della Legge n° 447 del 26/10/1995 e dell'art. 2 del DPCM 14/11/1997;
- individuate le sorgenti sonore, i punti di misura, individuati all'esterno del capannone XII, saranno in numero minimo di 4;
- i punti di misura dovranno accertare che i valori limite assoluti d'immissione durante il periodo diurno rispettino quanto stabilito dall'Art. 3 del DPCM 14.11.97;
- viene ritenuto che le misure siano eseguite entro sei mesi dalla data di messa a regime;
- di eseguire misure fonometriche con periodicità biennale per lo stabilimento nell'attuale configurazione o più frequenti, in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal DPCM 14.11.97, secondo quanto previsto dalla Legge n. 447/1995, è fatto obbligo di realizzare, entro i successivi 6 mesi, adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera -Settore III - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisioni alle rilevazioni;
- inoltre, gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 3) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 4) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi

periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

- 5) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 6) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 7) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 8) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 9) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 10) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO Dr. Enrico DE CAPUA

REG. PUBBL. NUM. 1543 DEL 29-07-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2021 al 13-08-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico DE CAPUA

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
